

Circa 5050/07
n° 2007/07 Reg. Reclac

18.11.07
N. Federici
Il Cancelliere
Maria Luisa



IL TRIBUNALE DI ISERNIA

in composizione collegiale e nella persona dei giudici:

dott. Francesco Ferdinandi	Presidente
dott.ssa Elena Quaranta	Giudice relatore
dott.ssa Maria Luisa Messa	Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23 novembre 2007, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al numero (200)07 del Registro Reclami pendente

TRA

[REDACTED]

reclamante

E

[REDACTED] (titolare della [REDACTED])
[REDACTED] Spa

reclamati

avverso l'ordinanza resa dal dottor Italo Federici in data 14.9.2007

Il Tribunale, letti gli atti sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 23.11.2007 osserva quanto segue.

Esposito Antonio (reclamante) ha agito per ottenere, in via di urgenza, la consegna dei documenti necessari per la immatricolazione, come autotreno, di una Fiat Grande Punto acquistata dalla [REDACTED]

00

██████████ nonché dei documenti necessari per la trascrizione al PRA della vendita medesima.

IL CASO.it

I documenti richiesti sono in possesso della ██████████ Spa (anche questa convenuta nel presente giudizio) che aveva venduto l'autocarro alla ██████████. IL reclamante agisce, per la consegna dei documenti, in via diretta contro ██████████ ed E ██████████ e, in via surrogatoria ex art 2900 c.c., nei confronti della ██████████ Spa.

Il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso per difetto di periculum in mora.

In ordine alla sussistenza del fumus boni iuris (ritenuta anche dal primo Giudice) possono, in questa sede, essere recepite le condivisibili argomentazioni di cui alla ordinanza impugnata.

E' emerso, infatti, che l'Esposito ha acquistato l'autovettura e ne ha versato il prezzo integrale. La contrattazione avvenne con E ██████████. Poiché questi era costantemente presente nei locali della impresa, nonché, all'epoca, era coniuge della ██████████ ed operava per la ██████████ deve ritenersi che lo stesso fosse un mandatario con rappresentanza legittimato ad impegnare la volontà della titolare formale della impresa. Può, quindi, concludersi che l'E ██████████ abbia validamente stipulato il contratto di compravendita anche quale rappresentante di ██████████.

L'Esposito ha, pertanto, ai sensi dell'art 1477 c.c diritto alla consegna dei documenti. Va, altresì, osservato che, nonostante dalle missive in atti emerga che la ██████████ non abbia versato l'intero prezzo della vettura alla ██████████ spa, questa, costituitasi nel presente giudizio in sede di reclamo, non ha sollevato eccezione di inadempimento, in merito alla esecuzione della compravendita stipulata con la ██████████, avendo

ll

chiesto la conferma della ordinanza di rigetto per difetto del periculum in mora.

Il diritto del reclamante appare, pertanto, sorretto da fumus boni iuris, avendo egli acquistato il veicolo, pagato il prezzo e potendo agire in via diretta nei confronti dei propri venditori e, congiuntamente, ed in via surrogatoria, nei confronti dei precedenti venditori (Cass 21.12.1983 n 7535)

Quanto al periculum in mora, la tutela d'urgenza è, come noto, concedibile allorché il diritto fatto valere sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

La imminenza ricorre quando l'intervento del Giudice sia richiesto prima del verificarsi dell'evento dannoso, o contestualmente al prodursi del danno ovvero ancora, entro certi limiti, dopo il verificarsi del pregiudizio al fine di scongiurare gli ulteriori effetti dannosi, irreparabili, del pregiudizio già prodottosi.

Nel caso in esame, la imminenza è presente nel suo significato più pregnante in quanto l'inadempimento è in essere ed il suo protrarsi è la causa di un pregiudizio iniziato ed in corso di realizzazione; dunque, l'intervento cautelare è diretto a paralizzare l'iter produttivo del fatto dannoso in modo da impedire che il protrarsi dello stesso dia luogo a danni ulteriori.

In tema di irreparabilità del pregiudizio si è assistito ad un progressivo evolversi, in senso ampliativo, della dottrina e della giurisprudenza con superamento di quelle posizioni che ritenevano sussistere la irreparabilità solo quando fossero in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, attinenti alla sfera personale del soggetto (spesso dotate di rilievo costituzionale) e che escludevano la tutelabilità in via di urgenza dei

ll

diritti di credito in base al rilievo che si trattasse di situazioni "non suscettibili di subire un pregiudizio irreparabile se non in via di fatto".

Così, accanto ai casi di irreparabilità intesa come irreversibilità del pregiudizio, tale da determinare la perdita integrale del diritto (irreversibilità ravvisabile ogni qual volta siano colpiti diritti a contenuto e funzione non patrimoniale aventi ad oggetto beni che non possono essere "surrogati" da altri (es diritto alla salute), è stato individuato un altro tipo di irreparabilità che si realizza quando, pur in presenza di lesioni ad effetti reversibili, gli strumenti risarcitori esistenti (non esclusa la reintegrazione in forma specifica) non siano in grado, nel successivo giudizio di merito, di dare completa tutela al diritto. È la teoria del c.d. "scarto intollerabile". In tal senso è, per esempio, Tribunale Torino 22.12.2000, secondo cui la irreparabilità del pregiudizio è ravvisabile rispetto ai diritti di credito, oltre che per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale (es il diritto alla retribuzione) anche per i diritti a contenuto e funzione patrimoniale ma con eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcito. Così pure si ritiene ravvisabile la irreparabilità quando la liquidazione del danno all'esito del giudizio di merito sia di incerta o difficile quantificazione.

IL CASO.it

Un ulteriore ampliamento della tutela si è avuto a seguito della considerazione data, ai fini della individuazione della irreparabilità del pregiudizio, non al diritto in sé astrattamente considerato ma alla "funzione" che quel diritto nel caso concreto è chiamata a svolgere. Muovendo da tali considerazioni, la irreparabilità viene ravvisata anche con riferimento a danno solo economico purché sia provata la insufficienza della riparazione economica in un momento successivo. Dunque si è ritenuta

possibile la tutela cautelare atipica di diritti, anche a contenuto pecuniario, che possano essere irreparabilmente lesi dall'inadempimento contrattuale.

Così, in particolare:

- Appello Milano 8.10.1994 ha ritenuto ammissibile il provvedimento cautelare contenente ordine al debitore di eseguire le prestazioni di *facere*;

- per Tribunale Milano, 14.8.1997 il diritto di obbligazione contrattuale è tutelabile in via di urgenza in quanto il pregiudizio irreparabile va ravvisato nell'insieme dei riflessi negativi proiettati su tutta la sfera del soggetto leso;

- Tribunale Agrigento 6 ottobre 1999 ha ritenuto ammissibile la richiesta di provvedimento di urgenza per la tutela del diritto all'esatto adempimento dell'obbligazione contrattuale allorché l'inadempimento possa produrre pregiudizio ad un interesse connesso al diritto di credito, quale l'interesse all'esercizio della attività dell'impresa;

- Tribunale Cassino 12-7-2000 ha ritenuto che sebbene l'inadempimento del contratto dia luogo al risarcimento dal danno, non sempre questo può essere pienamente soddisfacente del pregiudizio subito dal creditore. Ne consegue che in questi casi è ammissibile la tutela cautelare

- Tribunale Milano 2 ottobre 1997 (citata dal reclamante) ha ritenuto che ove il diritto all'adempimento possa essere compromesso da un riconoscimento che intervenga quando sia cessato l'interesse del creditore alla esecuzione sia invocabile la tutela di urgenza e ciò anche in presenza della pattuizione di una clausola penale;

- Tribunale Milano 14-8-1995 ha affermato che "non può escludersi la irreparabilità del pregiudizio per il solo fatto che l'acquirente di un immobile avrebbe pur sempre la possibilità di agire onde ottenere la

risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. Anche a non tenere conto della sicura insolvenza del debitore è indubbio che il diritto all'adempimento contrattuale ha natura e contenuto diverso dal diritto al risarcimento e non può con questo venire confuso.

IL CASO.it

Dottrina e giurisprudenza ritengono cautelabile, ai sensi dell'art 700 cpc, il diritto di ottenere la consegna di un bene determinato, allorchè la mancata o ritardata consegna sia in grado di determinare un pregiudizio irreparabile. Così, in un caso assimilabile a quello che ci occupa, Tribunale Modena (sezione Sassuolo) 7 aprile 2004 ha ritenuto ammissibile l'ordine cautelare di consegna di una autovettura individuando il periculum nel fatto che i veicoli sono beni alterabili e deteriorabili. (si veda, pure, Tribunale Pistoia 17.12.2005 citata dal reclamante, che ha accordato la tutela d'urgenza per la consegna dei documenti di una automobile. In detta ordinanza si individua il periculum nella possibilità di non potere, all'esito del giudizio di merito , conseguire il possesso della automobile, perché aggredita dai creditori della venditrice, con evidente irrilevanza della possibilità di un risarcimento per equivalente)

Ancora, Tribunale Ascoli Piceno 26.7.1995 ha ordinato in via cautelare ed urgente la consegna al committente da parte dell'appaltatore della dichiarazione di conformità prescritta dalle vigenti norme in materia di sicurezza

Quando, cioè, la domanda ha ad oggetto la consegna di un bene determinato, se il rischio che si vuole evitare è solo quello della mancata conservazione e custodia della cosa allora la tutela atipica non è attivabile (essendo a tal fine predisposto lo strumento del sequestro giudiziario); quando, invece, si vuole ottenere altro (rispetto alla migliore conservazione

della cosa) come, per esempio, l'utilizzo della stessa per la attività di impresa allora tale interesse è tutelabile in via di urgenza.

La conclusione che può, definitivamente trarsi è che i diritti a contenuto patrimoniale vanno esclusi dalla tutela in via di urgenza quando la mancata soddisfazione non abbia ricadute su altro e sia facilmente risarcibile all'esito del giudizio di merito.

Nel caso di specie la presenza di un pregiudizio irreparabile è individuabile sotto un duplice profilo.

Vi è, infatti, un interesse alla immediata acquisizione del bene che discende dalla natura dello stesso, poichè l'automobile è un bene deteriorabile che nel giro di pochi anni diventa vetusto.

Da ciò deriva che il ritardo nella tutela farebbe venir meno l'interesse all'adempimento del contratto, costringendo l'E[redatto] ad agire non più per l'adempimento ma per la risoluzione del contratto.

Per quanto sopra considerato, detta necessità di "convertire" il diritto all'adempimento in un diritto al risarcimento è di per sé un pregiudizio irreparabile. Infatti, come argomentato nella ordinanza del Tribunale di Milano 2.10.1997 indicata dal reclamante e condivisa da questo Tribunale è in relazione al diritto all'adempimento che va accertato se il ritardo possa determinare un pregiudizio grave ed irreparabile. Tale irreparabilità sussiste se il decorso del tempo fa venir meno l'interesse all'adempimento

A ciò va aggiunto che il bene è stato acquistato dall'E[redatto] per l'esercizio di una attività di impresa. La funzione del bene è quindi quella di consentire o quantomeno, agevolare lo svolgimento della attività economica dell'E[redatto].

L'impossibilità di utilizzo dell'autocarro da parte dell'E[redatto] può, quindi, dar luogo a lesioni alla crescita economica della azienda e a pregiudizi per

la attività imprenditoriale di difficile se non impossibile quantificazione, determinando quello "scarto intollerabile che rende attivabile la tutela d'urgenza.

Se, dunque, si accede alla opinione secondo cui, in ambito commerciale, assumono rilievo non solo quelle situazioni che possono incidere sulla vita stessa della impresa (per esempio un credito la cui mancata riscossione determinerebbe il fallimento) ma anche quelle che attengono alla crescita economica ed alla corretta ed utile gestione della impresa, privare il reclamante, per un tempo considerevole, dell'uso di un bene acquistato per l'esercizio della attività dà vita ad un danno irreparabile

IL CASO.it

Infine, ad abundantiam, il reclamante ha anche dimostrato, per l'ipotesi in cui si dovesse accedere ad una tutela risarcitoria, la sicura insolvenza della propria debitrice (██████████) che ha cessato la attività ed è titolare di due immobili già ipotecati.

Il reclamo va quindi, accolto con riforma della ordinanza impugnata, ed ordine alla ██████████ Spa di consegnare i documenti richiesti.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite nei confronti della ██████████ Spa (ciò in considerazione del fatto che la stessa non ha ricevuto l'integrale pagamento del prezzo dell'autocarro da parte della ██████████)

B ██████████ ed E ██████████ vanno, invece, condannati, in solido, al pagamento, in favore del reclamante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo.

PQM

ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto:

ordina alla ██████████ spa di consegnare ad ██████████ ██████████ ed E ██████████ ██████████ e, per essi, al ricorrente ██████████ i documenti indicati nel ricorso (dichiarazione

di conformità o certificato di origine, libretto di circolazione, foglio complementare, dichiarazione autentica di vendita e certificato di proprietà della Fiat Grande Punto di cui al ricorso introduttivo) nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Dichiara compensate le spese di lite tra il reclamante e la ██████████ SPA
Condanna B ██████████ ed E ██████████ in solido, al pagamento in favore del reclamante delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro 2.300,00 di cui euro 1.500 per onorari oltre accessori di legge.


Si comunichi

Isernia, 5 dicembre 2007

IL CASO.it


Il Presidente

Dott F Ferdinandi




Il Giudice est

Dott. Elena Quaranta



CANCELLIERE CI

Elena Masucci

5-12-2007
CANCELLIERE CI

Elena Masucci